

## DIRITTO ANNUALE 2020

Il MiSE ha confermato, per il 2020, gli importi stabiliti per l'anno 2015 (determinati ai sensi del comma 1 art. 28 del D.L. 24/06/2014 n. 90 e del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2015). La Camera di Commercio di Verona, inoltre, applica la maggiorazione del 20% degli importi stabiliti dal MiSE, come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/05/2017, per il finanziamento di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'art. 18, co. 10 della L. 580/1993, modificato dal D.Lgs. n. 219/2016.

### IMPORTI 2020 Imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese

(già diminuiti del 50% e maggiorati del 20%)

| SEZIONE SPECIALE   | sede             | ul               |
|--|------------------|------------------|
| Imprese individuali (piccoli imprenditori)                         | (52,80)* € 53,00 | (10,56)* € 11,00 |
| Società semplici iscritte nella sez. imprese agricole              | € 60,00          | € 12,00          |
| Società semplici <b>non</b> iscritte nella sez imprese agricole    | € 120,00         | € 24,00          |
| Società tra avvocati (co 2 art. 16 D. Lgs. n. 96/2001)             | € 120,00         | € 24,00          |
| Solo REA   | € 18,00          | 0                |
| <b>Unità locali/sede secondaria di imprese con sede all'estero</b> |                  | <b>€66,00</b>    |

### IMPORTI 2020 Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese

- **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria:** versano un diritto annuale fisso pari a € 120,00 per la sede legale, e un diritto di € 24,00 per ciascuna unità locale.
- **tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, anche se annotate nella sezione speciale:** versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

Nel secondo caso, il diritto annuale da versare si ottiene applicando, al fatturato complessivo realizzato nel 2019, la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella, sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa. **La riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20%, va applicata alla fine del calcolo.** Sull'importo finale così ottenuto deve essere effettuato l'arrotondamento tenendo conto dei criteri stabiliti dalla nota MiSE n. 19230 del 3/3/2009 (vedi più sotto).

**L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2020.**

Aliquote in base al fatturato

| fatturato              |                      | aliquote   |
|------------------------|----------------------|--|
| da euro                | a euro               |  |
| 0,00                   | fino a 100.000,00    | euro 200,00 (misura fissa nazionale)*                      |
| oltre 100.000,00       | fino a 250.000,00    | 0,015% del fatturato                                       |
| oltre 250.000,00       | fino a 500.000,00    | 0,013% del fatturato                                       |
| oltre 500.000,00       | fino a 1.000.000,00  | 0,010% del fatturato                                       |
| oltre 1.000.000,00     | fino a 10.000.000,00 | 0,009% del fatturato                                       |
| oltre 10.000.000,00    | fino a 35.000.000,00 | 0,005% del fatturato                                       |
| oltre 35.000.000,00    | fino 50.000.000,00   | 0,003% del fatturato                                       |
| oltre 50.000.000,00 -- |                      | 0,001% del fatturato (fino ad un max. di 40.000,00 euro)** |

(\*Le imprese che si trovano nel **primo scaglione di fatturato** versano l'importo minimo che, **ridotto del 50% e maggiorato del 20%**, è pari ad € 120,00);

\*\* **Dal secondo scaglione in poi** le imprese pagano in base al fatturato, con l'applicazione delle aliquote della tabella sovrastante, fino ad un massimo che, **ridotto del 50% e maggiorato del 20%**, è pari a € 24.000,00.)

### UNITA' LOCALI

- **le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali** devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto pari al **20% di quello dovuto per la sede principale**, in base agli importi sanciti dal MiSE, **fino ad un massimo di euro 120,00** per ciascuna unità locale

**ATTENZIONE!** L'arrotondamento va effettuato solo al termine del calcolo dell'importo dovuto, dopo aver applicato la riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20%.

- se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, compilare un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2020 e il cod. tributo 3850 (si consiglia di consultare i siti delle Camere di Commercio dove sono ubicate le unità locali per definire se è stato autorizzato l'incremento del 20% sugli importi stabiliti).
- **le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero e unità locale in provincia di Verona**, devono versare in favore della Camera di Commercio di Verona un diritto annuale pari a **euro 66,00**.

## **CALCOLO DEL FATTURATO ED ARROTONDAMENTI**

Con la **nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico** ha individuato i righi del modello IRAP, le modalità di calcolo e il metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale applicabili anche al diritto annuale 2020. Al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa **su un unico arrotondamento finale**, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali. **L'importo finale** da versare alla Camera di Commercio va comunque **espresso in unità di euro**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite).

**ECCEZIONE!** se il versamento del diritto viene eseguito nei 30 gg successivi alla scadenza, l'importo deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con l'arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

**La scadenza** del versamento era il 30/06/2020 (30/07/2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi), salvo proroga, ai sensi del DPCM 27/06/2020, al 20/07/2020 (20/08/2020 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi).